

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 42 del 9 maggio 2023

Oggetto: Contratto di locazione agraria con pattuizioni in deroga ex art. 45 Legge 3 maggio 1982 n. 203. Agostini Stefano. Approvazione schema e autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 30 dicembre 2022 in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 aprile 2022 in cui è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2022 in cui è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024" contenente il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024" così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020 in cui è stato approvato il "Codice di comportamento" dell'Azienda;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 27 settembre 2019 in cui è stato approvato il "Regolamento per la gestione delle locazioni del patrimonio immobiliare di proprietà".

Premesso:

- che, sin dal 2006 il Sig. Agostini Stefano (C.F. GST SFN 70A09 G999F) titolare della omonima ditta individuale esercente attività di florovivaismo conduce in affitto un appezzamento di terreno situato in Comune di Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, di proprietà degli Istituti Raggruppati, rappresentato al Catasto Terreni al foglio 251 mappale 385 porzione con superficie di mq 6700 circa;
- che il contratto di affitto agrario avente ad oggetto detto terreno è quello con Rep. 994 del 6 maggio 2015 e scadenza 10 novembre 2023;
- che è intenzione del Sig. Agostini Stefano rilasciare anticipatamente una parte di detto terreno e rinnovare il rapporto per la residua porzione, individuate rispettivamente con colore verde e con colore giallo nella planimetria allegata;
- che le parti hanno instaurato trattative per addivenire alla stipula di un nuovo contratto, con previsione di patti in deroga, ex art. 45 Legge n. 203/1982, e decorrenza sin dall'11 maggio 2023, durata di anni quattro e mesi sei, con

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

scadenza 10 novembre 2027 riferite alla porzione posta in Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, catastalmente rappresentato al C.T. del Comune di Pistoia al foglio 251 mappale 385 porzione, classe vivaio, di mq 5200 circa;

- che la possibilità di stipulare validi patti in deroga nei termini che seguiranno è stata essenziale e determinante nella formazione della volontà contrattuale dell'Ente proprietario.

Considerato:

- che al fine di procedere alla stipula dei contratti è necessario approvarne lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e autorizzare il Direttore dell'Azienda alla sua sottoscrizione.

Evidenziato:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Giovanni Paci;
- che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge;
- che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra, alle quali integralmente si rinvia, di:

1. approvare lo schema di contratto di locazione per il terreno di proprietà posto in Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, catastalmente rappresentato al C.T. del Comune di Pistoia al foglio 251 mappale 385 porzione, classe vivaio, di mq 5200 circa così come allegato al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale;
2. autorizzare il Direttore Giovanni Paci alla stipula;
3. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all'interno della sezione "Ente Trasparente" del sito istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore/Responsabile del Procedimento
(Giovanni Paci)

*Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, del D. Lgs 82/2005
e norme collegate*

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
SCRITTURA PRIVATA **REP. N.**

Contratto di locazione agraria con pattuizioni in deroga ex art. 45 Legge 3 maggio 1982 n. 203.

L'anno duemilaventitre e questo dì del mese di (//2023) in Pistoia, nei locali degli Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona posti in vicolo Malconsiglio n. 4, fra le parti:

- **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati** (C.F. 90014590476) con sede in Pistoia, vicolo Malconsiglio n. 4, in persona del **Direttore Dott. Giovanni Paci**, (C.F.) nato a il , il quale interviene non in nome proprio ma per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, in adempimento della Determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge da una parte

e

- **Agostini Stefano** (C.F.) nato a il e residente in , titolare della omonima ditta individuale esercente attività di florovivaismo; dall'altra

- Sig. Orlandini Sandro, in rappresentanza della organizzazione professionale agricola Confederazione Italiana Agricoltori, sezione di Pistoia (per Istituti Raggruppati);

- Sig. Bellandi Michele, in rappresentanza della organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pistoia (per Agostini Stefano);

PREMESSO:

- che, sin dal 2006 il Sig. Agostini conduce in affitto un appezzamento di terreno situato in Comune di Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, di proprietà degli Istituti Raggruppati, rappresentato al Catasto Terreni al foglio 251 mappale 385 porzione con superficie di mq 6700 circa;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- che il contratto di affitto agrario avente ad oggetto detto terreno è quello con Rep. 994 del 6 maggio 2015 e scadenza 10 novembre 2023;
- che è intenzione del Sig. Agostini Stefano rilasciare anticipatamente una parte di detto terreno e rinnovare il rapporto per la residua porzione, individuate rispettivamente con colore verde e con colore giallo nella planimetria allegata;
- che le parti hanno instaurato trattative per addivenire alla stipula di un nuovo contratto, avente ad oggetto la porzione individuata con colore giallo, con previsione di patti in deroga, ex art. 45 Legge n. 203/1982, e decorrenza sin dall'11 maggio 2023, durata di anni quattro e mesi sei, con scadenza 10 novembre 2027;
- che la possibilità di stipulare validi patti in deroga nei termini che seguiranno è stata essenziale e determinante nella formazione della volontà contrattuale dell'Ente proprietario;

PREMESSO ULTERIORMENTE

- che l'assistenza delle OO.PP.AA. qui costituite viene prestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 Legge n. 203/1982;
- che le stesse organizzazioni sono fattivamente intervenute nelle trattative preparatorie dell'accordo;
- che, nel redigere questo atto, sempre con l'assistenza delle OO.PP.AA., sono stati considerati e valutati con attenzione tutti gli elementi inerenti il fondo oggetto di affitto (fertilità, dimensione, esistenza di fabbricati e di altre strutture, ubicazione, tipo di coltura e quanto altro necessario);
- che, stante quanto precede, i rappresentanti delle OO.PP.AA. qui presenti dichiarano di poter sottoscrivere questo accordo poiché, sia sotto il profilo normativo che sotto quello economico, i contrapposti interessi hanno raggiunto un adeguato equilibrio.

Ciò posto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il contratto di locazione agraria Rep. 994 del 6 maggio 2015 si intende risolto anticipatamente alla data del 10 maggio 2023.
2. A decorrere da detta data il Sig. Agostini Stefano rilascia nelle mani dell'Azienda proprietaria il terreno, posto in Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, catastalmente rappresentato al C.T. del Comune di Pistoia al foglio 251 mappale 385 porzione, classe vivaio, di mq 5200 circa; individuato con colore verde nella planimetria allegata al presente atto.
3. A decorrere dall'11 maggio 2023 l'Azienda Istituti Raggruppati di Pistoia, come in principio rappresentata, concede in locazione agraria al Sig. Agostini Stefano, che a tale titolo accetta, il terreno di proprietà degli Istituti Raggruppati, in Pistoia, località Bargi, via Lungostella, facente parte del Podere Fontana, catastalmente rappresentato al C.T. del Comune di Pistoia al foglio 251 mappale 385 porzione, classe vivaio, di mq 1500 circa; individuato con colore giallo nella planimetria allegata al presente atto.
4. Il rapporto di locazione avrà durata di anni quattro e mesi sei, con inizio dall'11 maggio 2023 e scadenza al 10 novembre 2027. Il contratto si rinnoverà per un uguale periodo, a meno che una delle parti non comunichi all'altra, almeno un anno prima della scadenza, l'intenzione di non rinnovare il rapporto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Tenuto conto delle colture effettivamente praticate, il canone annuo di locazione è stabilito in € 670,00 (seicentosettanta/00).

Il pagamento dovrà avvenire in due rate semestrali anticipate scadenti il giorno 11 maggio e 11 novembre di ogni anno, pari ad € 335,00 (trecentotrentacinque/00) ciascuna.

Detto canone sarà automaticamente aggiornato a cadenza triennale in base al cumulo del cento per cento (100%) dell'indice ISTAT nei tre anni precedenti (primo aggiornamento maggio 2026).

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Nell'ipotesi in cui, in virtù di emanande norme, il canone legale dovesse risultare superiore a quello pattuito, esso nuovo canone, più vantaggioso per l'Ente concedente, troverà applicazione anche in questo rapporto.

6. Sul terreno locato insiste un pozzo ad uso irriguo di cui potranno servirsi anche terzi affittuari dell'Azienda, con ripartizione proporzionale di spese tra gli utilizzatori.

Sono a carico dell'affittuario gli oneri relativi al contributo di bonifica anche pro-quota, il cui importo sarà comunicato annualmente dall'Azienda proprietaria per ottenere il relativo rimborso.

7. Costituisce grave inadempienza contrattuale, ai sensi dell'art. 5 legge n. 203/1982, il mancato pagamento di due semestralità. Il contratto si intenderà risolto nel caso in cui la morosità non sia sanata nel termine indicato nella diffida scritta del proprietario.

Il ritardato o mancato pagamento porterà al riconoscimento degli eventuali danni ed all'applicazione degli interessi di mora sulle somme non pagate in una misura che viene sin d'ora fissata nel doppio degli interessi legali maturati nello stesso periodo, oltre alla refusione delle spese legali in cui la parte locatrice sia incorsa per il recupero del credito; salvo sempre il diritto alla risoluzione del contratto.

8. Al presente contratto si applicano, per quanto di competenza e con efficacia normativa vincolante, tutti gli accordi che scaturiscono dall'Allegato Tecnico.

In modo particolare i contraenti dichiarano di avere preso attenta visione dei punti relativi ai patti in deroga in ordine alle seguenti questioni:

- miglioramenti, addizioni, trasformazioni e manutenzioni straordinarie;
- obbligo di segnalare le variazioni di coltura.

Tali patti vengono espressamente approvati.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

9. Alla scadenza del contratto (novembre 2027), il fondo, salvo proroghe motivate e concesse, dovrà essere restituito libero e vacuo da cose e coltivazioni. Diversamente sarà dovuta una somma pari al 2% della rata semestrale per ogni giorno di ritardo nella restituzione.

10. Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per quanto previsto dalle norme civilistiche, fiscali e contabili.

11. I rappresentanti delle OO.PP.AA. sottoscrivono l'accordo con ciò attestando la propria assistenza e consenso ai patti qui contenuti, ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982. Ne consegue la perfetta validità ed efficacia delle deroghe contemplate.

12. Per quanto non espressamente previsto le parti si riportano alla vigente legislazione speciale ed alla normativa del Codice Civile.

La presente scrittura, che consta di cinque facciate su foglio uso bollo, sarà registrata per l'intero periodo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Istituti Raggruppati
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Dott. Giovanni Paci

Stefano Agostini

Per Confederazione Italiana Agricoltori
Sandro Orlandini

Per Fed. Prov. Coltivatori Diretti

Michele Bellandi